



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE E IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI – ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE (ICCU) PER LA CATALOGAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MANOSCRITTO DEL VENETO.

TRA

La Regione del Veneto-Giunta regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, codice fiscale 8007580279, rappresentata da _____, nella persona del Presidente o suo delegato;

e

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali – Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche – Viale Castro Pretorio, 105 00185 Roma, codice fiscale _____ rappresentata da _____, nella persona del _____;

PREMESSO CHE

- il D.lgs. n 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e successive integrazioni e modificazioni, agli articoli 5-6 indica la cooperazione tra Stato e Regioni come modalità da seguire per la tutela del patrimonio culturale anche in vista della sua valorizzazione;
- il protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, n. 11909 del 23 settembre 2008, all’Art. 7 prevedeva di individuare e definire metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati relativi ai beni culturali a livello nazionale, regionale e locale, con l’impegno a valutare ulteriori forme di accesso e condivisione delle proprie banche dati;
- il 24 novembre 2009 è stata sottoscritta una convenzione tuttora in atto tra la Regione del Veneto – Giunta regionale e la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto (ora: Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali) per iniziative di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio librario veneto;
- la convenzione in essere tra la Regione del Veneto e il Ministero per i Beni e le Attività culturali – Biblioteca Nazionale Marciana e quella con la Biblioteca Universitaria di Padova, contemplano tra l’altro la catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario del territorio con particolare riguardo a quello manoscritto;
- la proposta di collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche (ICCU) inoltrata il 31 gennaio 2018, prot. n. 197 prevede la possibilità di rendere visibile sul sito nazionale Manus Online (MOL) la base dati veneta Nuova Biblioteca Manoscritta;
- l’Assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione del Veneto con nota del 12 marzo 2018, prot. 92691 ha dato positivo riscontro alla proposta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport (di seguito denominata “Regione”) e il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e le informazioni bibliografiche (di seguito denominato “ICCU”) per la catalogazione e valorizzazione del patrimonio manoscritto del Veneto.



957cc221



Art. 2. Finalità della convenzione

La presente convenzione prevede che Regione ed ICCU collaborino per:

- a) migliorare e promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio manoscritto italiano mediante scambi di dati e informazioni, progettualità condivise e utilizzo di idonee tecnologie;
- b) rendere visibili nel sito nazionale Manus Online (di seguito denominato "MOL") i dati contenuti nel sito della Regione del Veneto Nuova Biblioteca Manoscritta (di seguito indicata come "NBM");
- c) eventuali aggiornamenti e/o integrazione degli standard catalografici esistenti sui manoscritti e i carteggi ai fini di un miglioramento qualitativo dei rilevamenti, una maggiore omogeneità descrittiva e un miglioramento dell'accesso online al patrimonio bibliografico italiano.

Art. 3. Attività della Regione

In particolare, la Regione si rende disponibile a:

- mantenere e sviluppare, nei limiti delle risorse disponibili, il software e a implementare i dati ospitati in NBM;
- fornire annualmente uno scarico/aggiornamento dei dati di NBM in formato XML o secondo modalità tecniche concordate tra le parti;
- partecipare ad eventuali gruppi di studio sulla descrizione e fruizione online dei manoscritti;
- progettare iniziative comuni con l'ICCU per la valorizzazione dei dati comuni contenuti in NBM e MOL.

Art. 4. Attività dell'ICCU

L'ICCU si rende disponibile a:

- pubblicare annualmente in MOL i dati catalografici di NBM trasmessi dalla Regione garantendone la conformità a quelli forniti;
- sostenere i costi dello scarico dei dati da NBM e del relativo riversamento in MOL (import ed export);
- indicare nel sito MOL la provenienza dei dati catalografici derivati da NBM;
- prevedere la presenza di un rappresentante della Regione in eventuali gruppi di studio sulla descrizione e fruizione online dei manoscritti.

Art. 5. Proprietà dei dati

La proprietà dei dati catalografici presenti in NBM è condivisa tra Regione e Biblioteche partecipanti. La Regione, quale proprietaria del software e del sito NBM, può utilizzare i dati prodotti dalle biblioteche in esso contenuti, previa informazione agli enti interessati, così come dà facoltà all'ICCU di procedere a sua volta alla pubblicazione in MOL dei dati trasmessi dalla Regione informandone quest'ultima.

Art. 6. Principio di reciprocità

La Regione e l'ICCU intendono collaborare alla catalogazione e valorizzazione dei manoscritti sulla base del principio della reciprocità. In base ad esso entrambi gli enti dovranno essere indicati nelle comuni attività attuate e nella relativa comunicazione.

Le parti si impegnano a condividere gli sviluppi strategici relativi ai rispettivi software così da garantire lo scambio dei dati e a valutare la possibilità di una loro eventuale integrazione con altri sistemi bibliografici locali.

Art. 7. Programma annuale

La Regione e l'ICCU potranno concordare un programma annuale integrativo per eventuali iniziative ulteriori rispetto a quelle previste nella presente convenzione.

Art. 8. Oneri finanziari

La presente convenzione non ha oneri finanziari. Le parti definiranno con atti successivi, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità della spesa da sostenere per l'export-import dei dati, comunque a carico dell'ICCU, e per l'attuazione di eventuali ulteriori iniziative negli ambiti indicati dalla presente convenzione. Potranno anche essere previste ulteriori forme non onerose di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni.



957cc221



Art. 9. Durata

La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula e si intende rinnovata per pari periodo, salvo la possibilità di recesso da entrambe le parti (con almeno 6 mesi di preavviso), da comunicarsi tramite PEC.

Art. 10. Risoluzione

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, l'altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere o denunciare l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 11. Controversie

Per eventuali controversie inerenti il presente accordo si dà atto che il Foro competente è quello di Venezia.

Art. 12. Registrazione

Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.



957cc221

